

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01666/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2020, proposto da

Antonio Mincione, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria Tar Campania;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 2570 del 17.02.2020 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX- ambito territoriale per la Provincia di Caserta ha escluso il ricorrente dalla graduatoria provvisoria provinciale di merito del concorso bandito con Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. n. R.0002200 del 06.12.2019;

b) di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui: 1) determinazione prot. n. 2541 del 14.02.2020 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta; 2) i Decreti del M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta prot.n. 2564 del 14.02.2020 e prot. n. 3162 del 21.02.2020 di approvazione, rispettivamente, delle graduatorie provvisoria e definitiva, nonché le graduatorie stesse, nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra gli ammessi; 3) in parte qua il d.d. prot. n. 3274 del 24.02.2020 e tutti gli atti successivi di modificazione, rettifica ed integrazione delle graduatorie predette; 4) la determinazione prot. n. 6162 del 16.04.2020 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta ha respinto il tentativo di conciliazione promosso dal ricorrente avverso l'esclusione; 5) dei provvedimenti laddove esistenti, ignoti data e numero, di reiezione del reclamo e dell'istanza di riesame prodotti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi con modalità telematiche ai sensi del d.l. n. 28 del 2020 e dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, la dott.ssa Rita Luce;

Considerato che il ricorso è stato riportato in camera di consiglio alla presente udienza pubblica del 7 aprile 2021 essendo stata riservata la decisione nella precedente;

Visto l'art. 6 del d.l. n. 44/2021 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

-il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 2570 del 17.02.2020, emesso dal M.I.U.R.-USR Campania, Ambito territoriale per la provincia di Caserta, con il quale veniva escluso dalla graduatoria provvisoria provinciale di merito del concorso bandito con Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. n. R.0002200 del 06.12.2019 per essere stato destinatario di una sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.01.88, deducendo di essere stato riabilitato dal suddetto reato per effetto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli reso con ordinanza n. 1465/2000, depositata in atti;

Considerato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento

su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014, nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e

dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuati con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia potrà essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 7 giugno 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),
-dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva,
a carico di parte ricorrente;
-fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 giugno 2021.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 3 febbraio 2021 e 7 aprile 2021, con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Anna Corrado, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rita Luce

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.